

**DELIBERAZIONE 9 APRILE 2019**  
**132/2019/R/GAS**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CALCOLO E MESSA A DISPOSIZIONE DEL  
PARAMETRO RELATIVO AL PRELIEVO ANNUO FUNZIONALE ALL'APPLICAZIONE DELLA  
DISCIPLINA DEL SETTLEMENT GAS, PER L'ANNO TERMICO 2019 - 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1060<sup>a</sup> riunione del 9 aprile 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il vigente Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale;
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG 2012;
- il vigente Testo integrato del bilanciamento o TIB;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 434/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 488/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 488/2018/R/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas, recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 72/2018/R/gas l'Autorità ha approvato il nuovo "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)", che entrerà in vigore l'1 gennaio 2020, ed ha previsto che le disposizioni funzionali al calcolo del parametro indicatore del prelievo annuo (di seguito:  $CA_{PdR}$ ), contenute all'articolo 4, e all'assegnazione del profilo di prelievo standard, nonché alla loro messa a disposizione, assumono efficacia già a partire dall'anno 2019;
- in particolare, l'articolo 4 del TISG prevede che il  $CA_{PdR}$  sia determinato e aggiornato dal SII per ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) una volta all'anno con tempistiche compatibili con la sua messa a disposizione degli utenti entro il 31 luglio, sulla base dei dati di misura più recenti disponibili;
- ai fini del calcolo del  $CA_{PdR}$ , il comma 4.2 del TISG prevede l'utilizzo delle misure disponibili nell'arco di un periodo non inferiore a 365 dall'ultima misura utile;
- le misure attualmente disponibili nell'ambito del SII, in applicazione della deliberazione 488/2018/R/gas, non hanno la profondità temporale sufficiente ai fini del calcolo di cui al precedente alinea;
- nell'ambito del gruppo di lavoro relativo alla gestione delle misure gas (di seguito: GdL Misure) è stata prospettata una soluzione transitoria sia in termini di formula di calcolo sia di scambi informativi tra SII e operatori, da applicare relativamente all'anno termico 2019 - 2020;
- le osservazioni trasmesse dai partecipanti al GdL Misure, in relazione a quanto proposto, sono state recepite, per quanto possibile, ed hanno condotto alla definizione di una nuova procedura, anch'essa oggetto di consultazione nell'ambito del suddetto GdL.

#### **RITENUTO CHE:**

- ai fini dell'ordinata attuazione della riforma del *settlement* dal 1° gennaio 2020, sia necessario definire modalità transitorie e semplificate per il calcolo del  $CA_{PdR}$ , nonché per gli scambi informativi tra SII e operatori, prevedendo che le imprese di distribuzione rendano disponibili al SII i dati e le informazioni a tal fine necessari, secondo quanto previsto dall'Allegato A al presente provvedimento

#### **DELIBERA**

1. di prevedere che, ai fini del calcolo del parametro  $CA_{PdR}$  nel 2019, in luogo dei criteri di cui all'articolo 4 del TISG, e degli scambi informativi tra SII e operatori funzionali a quanto previsto dal TISG, relativamente all'anno termico 2019 - 2020, si applichi

- la procedura di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante alla presente deliberazione;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 aprile 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*